



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

Servizio 2 - Riscontro atti centri n. 6,9,11,13,14 E 17

ALLA CORTE DEI CONTI

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e
del Ministero degli affari esteri

Via A. Baiamonti, 25

00195 - R O M A

e, per conoscenza:

AL Dipartimento della Protezione Civile

Via Vitorchiano, 4

00189 - Roma

OGGETTO: Convenzione Dimora D'Abramo Coop. Soc. - Accoglienza Diffusa Ucraina del 12/07/2022
_ Approvazione e impegno per € 1.929.840,00.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, il provvedimento in oggetto firmato digitalmente corredato dei relativi allegati

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

(Dott. Renato Vespia)



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero REP. 2043 del 05/08/2022, con oggetto PRESIDENZA - Decreto Convenzione Dimora D'Abramo Coop. Soc. - Accoglienza Diffusa Ucraina del 12/07/2022 _ Approvazione e impegno per € 1.929.840,00. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046594 - Ingresso - 04/10/2022 - 15:22 ed è stato ammesso alla registrazione il 06/12/2022 n. 3101 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto di approvazione della convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la Cooperativa sociale Dimora D'Abramo, finalizzata all'accoglienza diffusa della popolazione Ucraina, prendendo atto che, a seguito di riscontro a rilievo, l'Amministrazione ha prodotto i tre accordi di partenariato costituenti allegati alla convenzione, nonché precisato che le irregolarità fiscali emerse, in aderenza all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, non superano le soglie di rilevanza indicate nella suddetta disposizione di legge. Infine, con riferimento alla presenza, per uno dei rappresentanti della Cooperativa sociale, di un decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 9 dicembre 2004, in disparte l'eventuale inclusione o meno del delitto non colposo fra quelli indicati dall'art. 31 del d.l. n. 21/2022 (che sembra prevedere un elenco più ampio rispetto a quello inserito nell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), la sanzione è riferita a un periodo che, in ragione del tempo trascorso e del principio di proporzionalità cui è informata, in merito, la normativa europea e nazionale (come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa), non determina l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (in particolare, l'art. 80, commi 10 e 10-bis, del d.lgs. n. 50/2016, in attuazione dell'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, dispone che, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA, la durata della esclusione è pari a cinque anni e che, se la pena principale ha una durata inferiore, la durata della esclusione è pari a quest'ultima).

Il Consigliere Delegato

CINZIA BARISANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero REP. 2043 del 05/08/2022, con oggetto PRESIDENZA - Decreto Convenzione Dimora D'Abramo Coop. Soc. - Accoglienza Diffusa Ucraina del 12/07/2022 _ Approvazione e impegno per € 1.929.840,00. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0046594 - Ingresso - 04/10/2022 - 15:22 ed è stato ammesso alla registrazione il 06/12/2022 n. 3101 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto di approvazione della convenzione stipulata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con la Cooperativa sociale Dimora D'Abramo, finalizzata all'accoglienza diffusa della popolazione Ucraina, prendendo atto che, a seguito di riscontro a rilievo, l'Amministrazione ha prodotto i tre accordi di partenariato costituenti allegati alla convenzione, nonché precisato che le irregolarità fiscali emerse, in aderenza all'art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, non superano le soglie di rilevanza indicate nella suddetta disposizione di legge. Infine, con riferimento alla presenza, per uno dei rappresentanti della Cooperativa sociale, di un decreto penale di condanna divenuto esecutivo il 9 dicembre 2004, in disparte l'eventuale inclusione o meno del delitto non colposo fra quelli indicati dall'art. 31 del d.l. n. 21/2022 (che sembra prevedere un elenco più ampio rispetto a quello inserito nell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), la sanzione è riferita a un periodo che, in ragione del tempo trascorso e del principio di proporzionalità cui è informata, in merito, la normativa europea e nazionale (come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa), non determina l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione (in particolare, l'art. 80, commi 10 e 10-bis, del d.lgs. n. 50/2016, in attuazione dell'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, dispone che, se la sentenza penale di condanna non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità a contrattare con la PA, la durata della esclusione è pari a cinque anni e che, se la pena principale ha una durata inferiore, la durata della esclusione è pari a quest'ultima).

Il Consigliere Delegato

CINZIA BARISANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 2 - Riscontro atti centri n. 6,9,11,13,14 E 17

AL Dipartimento della Protezione Civile
Via Vitorchiano, 4
00189 - Roma

OGGETTO: Convenzione Dimora D'Abramo Coop. Soc. - Accoglienza Diffusa Ucraina del
12/07/2022 _ Approvazione e impegno per € 1.929.840,00.

Si invia l'attestazione digitale con la quale la Corte dei conti comunica che il
provvedimento in oggetto è stato ammesso alla registrazione con osservazioni.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott. Renato Vespia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 2 - Riscontro atti centri n. 6,9,11,13,14 E 17

AL Dipartimento della Protezione Civile
Via Vitorchiano, 4
00189 - Roma

OGGETTO: Convenzione Dimora D'Abramo Coop. Soc. - Accoglienza Diffusa Ucraina del
12/07/2022 _ Approvazione e impegno per € 1.929.840,00.

Si invia l'attestazione digitale con la quale la Corte dei conti comunica che il
provvedimento in oggetto è stato ammesso alla registrazione con osservazioni.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott. Renato Vespia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Servizio 2 - Riscontro atti centri n. 6,9,11,13,14 E 17

AL Dipartimento della Protezione Civile
Via Vitorchiano, 4
00189 - Roma

OGGETTO: Convenzione Dimora D'Abramo Coop. Soc. - Accoglienza Diffusa Ucraina del
12/07/2022 _ Approvazione e impegno per € 1.929.840,00.

Si invia l'attestazione digitale con la quale la Corte dei conti comunica che il
provvedimento in oggetto è stato ammesso alla registrazione con osservazioni.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
(Dott. Renato Vespia)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Convenzione con **Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa** per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022. **Decreto di approvazione e di impegno.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA** la legge del 23 agosto 1988, n. 400 recante *“Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303 recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche ed integrazioni*;
- VISTA** la legge 16 marzo 2017, n. 30;
- VISTO** il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 recante *“Codice della protezione civile” e successive modificazioni e integrazioni*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010 recante *“Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2018, recante *“Modifiche al Regolamento di autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, adottato con DPCM 22 novembre 2010”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2019, recante *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”*;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2021, al n. 1146, con il quale sono state individuate le attribuzioni delle strutture organizzative in cui si articola il Dipartimento della protezione civile a far data dal 15 giugno 2021;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, visto e annotato al n. 628 in data 26 febbraio 2021 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e registrato dalla Corte dei Conti al n. 474 in data 1 marzo 2021, con il quale è stato conferito all'Ing. Fabrizio CURCIO, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520;
- RILEVATO** che con il sopra richiamato D.P.C.M. del 26 febbraio 2021 all'Ing. Fabrizio CURCIO, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

del centro di responsabilità amministrativa n. 13 "Protezione Civile" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- VISTO** il decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTO** il decreto legislativo dell'8 aprile 2013 n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190"*;
- VISTO** il regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 recante *"Disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato"*;
- VISTO** il regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827 recante *"Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"*;
- VISTA** la legge del 3 aprile 1997, n. 94 recante *"Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio"*;
- VISTA** la legge del 31 dicembre 2009, n.196 di contabilità e finanza pubblica;
- VISTO** il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 recante: *"Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina"*, approvato in via definitiva in data 31 marzo 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, ed in particolare l'articolo 5-*quater* inserito in sede di conversione, con cui sono state integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente previste dall'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, ora abrogato;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 con cui è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, come integrata dalle risorse finanziarie stanziare con delibera del Consiglio dei ministri del 17 marzo 2022;
- VISTA** la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di uno speciale regime di protezione temporanea;
- VISTO** il decreto legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022 n.51, recante *"Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"*, con particolare riferimento all'art. 31 concernente il coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 recante *"Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso"* che ha regolato, tra l'altro, le modalità per la richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea;
- VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 881, del 29 marzo 2022, recante *"Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per"*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina";

- VISTO** in particolare l'art. 1 della suddetta OCDPC che in considerazione dell'esigenza di integrare, in via di somma urgenza, le misure di assistenza e di accoglienza ordinariamente previste, demanda al Dipartimento della protezione civile, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia, il compito di pubblicare uno o più avvisi per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse di rilievo nazionale, rivolti ad Enti del Terzo settore, ai Centri di servizio per il volontariato, agli enti e alle associazioni iscritte al registro di cui all'art. 42, del d.lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286 e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, per lo svolgimento anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio dell'Unione Europea del 4 marzo 2022;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento dell'11 aprile 2022 n. 969 con il quale è stato indetto l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto ai sensi dell'art. 1 dell'OCDPC n. 881 del 29 marzo 2022 ed è stata nominata quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la dott.ssa Immacolata Postiglione, Vice Capo Dipartimento della protezione civile;
- VISTO** l' "Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto", pubblicato in data 11 aprile 2022, sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, in data 15 aprile 2022, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento del 22 aprile 2022, rep. n. 1086, con il quale è stata istituita la Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al § 5 e del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al § 6 del citato Avviso;
- VISTA** la manifestazione di interesse, assunta al protocollo al n. 17567 in data 24/04/2022 presentata da Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa;
- VISTA** la nota del Responsabile del procedimento prot. n. UCRAINA/19463 del 5 maggio 2022 con la quale sono stati trasmessi gli esiti dell'attività della Commissione di valutazione delle manifestazioni di interesse in argomento;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento del 6 maggio 2022, rep. n. 1200, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Dipartimento e in data 9 maggio 2022 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale sono stati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

individuati i soggetti da convenzionare, tra cui è compreso la predetta Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà;

VISTO l'atto Rep 7174-Racc. 5064, del 23/05/2022 con il quale **Dimora D'Abramo** Cooperativa Sociale e di Solidarietà, **Madre Teresa** Società Cooperativa Sociale, **L'Ovile** Cooperativa di Sociale-Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, **Centro di solidarietà** di Reggio Emilia-ONLUS, **La Vigna** – Società Cooperativa Sociale, Centro-Sociale **Papa Giovanni XXIII** – Società Cooperativa Sociale – Onlus, **San Gaetano** Società Cooperativa Sociale, Consorzio Gruppo **CEIS** Cooperativa Sociale, **L'Ippogrifo** Società Cooperativa Sociale, **Caleiodos** Cooperativa Sociale ONLUS si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo;

TENUTO CONTO che la presenza delle persone in fuga dall'Ucraina si concentra principalmente in alcune aree territoriali del Paese, e che, pertanto, si è ritenuto di ridurre i posti di accoglienza escludendo quelli offerti nelle Regioni Calabria, Siciliana e Basilicata, che, allo stato attuale, non registrano presenze negli alberghi e nelle strutture ricettive;

VISTI gli Accordi di partenariato sottoscritti tra **Dimora D'Abramo** Cooperativa Sociale e di Solidarietà, e i Comuni di Albinea, Baiso, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Casalgrande, Castelnovo ne' Monti, Correggio, Quattro Castella, Montecchio, Villa Minozzo, Luzzara, Gattatico, Reggio nell'Emilia, Vezzano sul Crostolo, Cervarezza, Castelnuovo Ragone, Modena, Carpi, Pavullo nel Frignano, Vignola, Modena, Savignano sul Panaro, Piacenza;

CONSIDERATO che in sede di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, il nuovo testo dell'articolo 31, ha previsto che il Dipartimento possa sottoscrivere le Convenzioni in argomento *“con soggetti che dimostrino, oltre ai requisiti previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti giuridici, nonché dei componenti degli organi di amministrazione dei soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli 575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis, 583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonché delle cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

VISTE le dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., dai soggetti proponenti e dai soggetti associati e partner con i moduli all'uopo predisposti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- CONSIDERATO** che sono state avviate le procedure di verifica del possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione degli enti associati e partners e dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 ed in particolare, quelle previste dall'articolo 31 del decreto legge n. 21/2022, così come modificato in sede di conversione;
- CONSIDERATO** che la Convenzione è da intendersi sottoposta a condizione risolutiva qualora dagli accertamenti esperiti risultassero irregolarità in merito ai suddetti controlli;
- VISTA** la Pec del 08/06/2022, acquisita al protocollo informatico dipartimentale in data 09/06/2022 al n. prot. 24879, con la quale Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e di Solidarietà – Società Cooperativa, ha trasmesso anche la previsione dei costi, per il periodo 01 giugno 2022 – 31 dicembre 2022, relativa ai contributi per ciascuna macro-area di cui al § 2 del citato Avviso;
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento del 16 maggio 2022, n. 1292 di rep., con il quale il Dott. Gaetano MIGNONE, Coordinatore del Servizio trattamento economico del Dipartimento della protezione civile, è stato delegato alla stipula delle Convenzioni per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022;
- VISTA** la Convenzione sottoscritta dalla Cooperativa Sociale e di Solidarietà Dimora D'Abramo, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, Associazione nazionale dei Comuni italiani e dal Dipartimento per la protezione civile in data 12 luglio 2022, per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022, nella quale sono previsti n. 340 posti disponibili per un rimborso pro/capite di € 33,00 al giorno per n. 172 giorni, pari ad € 1.929.840,00 complessivi;
- VISTO** il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in particolare l'art. 31, comma 3, con il quale è stata autorizzata la spesa di euro 348.000.000,00 per far fronte alle attività di accoglienza, soccorso e assistenza – sul territorio nazionale – della popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina;
- VISTA** la nota dipartimentale del 05 aprile 2022 prot. DPC/ABI/14943. con la quale è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'integrazione del "*Fondo per le emergenze nazionali*" di cui all'art. 44, del decreto- legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per il corrispondente importo di euro 348.000.000,00;
- VISTO** il decreto **397/Bil del 21 luglio 2022**, con il quale il Fondo per le Emergenze Nazionali è stato incrementato di 348 milioni di euro per l'anno 2022 di cui **142 milioni** destinati alle attività di accoglienza diffusa;
- RAVVISATA** la necessità, di provvedere – nelle more della riassegnazione dell'importo suindicato sul competente capitolo 976 del bilancio dipartimentale - all'approvazione della Convenzione in argomento ed all'assunzione del relativo impegno di spesa;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui alle premesse, è approvata la Convenzione sottoscritta da Dimora D'Abramo Coop. Sociale e Solidarietà, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Conferenza delle Regioni e delle province Autonome, Associazione nazionale dei comuni italiani e dal Dipartimento per la protezione civile in data 12 luglio 2022 per lo svolgimento dell'attività di accoglienza diffusa nel territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall'Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, ai sensi dell'Avviso dell'11 aprile 2022.

Articolo 2

È impegnato in favore di Dimora D'Abramo Cooperativa Sociale e Solidarietà l'importo complessivo di € **1.929.840,00** (unmilione novecentoventinovemilaottocentoquaranta/00).

L'onere di cui sopra è posto a carico del capitolo 976 "*Spese destinate ad assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale*", piano gestionale 1, del centro di responsabilità n. 13 "*Protezione Civile*" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2022.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: Decreto approvazione convenzione con Dimora di Abramo società cooperativa - accoglienza diffusa Ucraina - impegno per € 1.929.840.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di precisare:

- 1) motivazioni dell'omessa allegazione degli accordi di partenariato sottoscritti con i Comuni di Albinea, Casalgrande e Luzzara (che si invita a produrre);
- 2) esito delle verifiche di regolarità fiscale effettuate, ai sensi del paragrafo 5 dell'Avviso pubblico del 11 aprile 2022, nei confronti della società cooperativa Dimora di Abramo e della società cooperativa sociale La Vigna (che, in base alla documentazione prodotta, presentavano violazioni in corso di definizione);
- 3) esito delle verifiche effettuate, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 21/2022, ai fini della valutazione della legittima capacità a contrarre, nella fattispecie in esame, con la pubblica amministrazione, alla luce di quanto emergente dal casellario giudiziale del sig. ██████████ componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Ceis onlus, soggetto esecutore all'interno del Consorzio gruppo Ceis (decreto penale di condanna, esecutivo il 9 dicembre 2004, per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 483 c.p.).



CORTE DEI CONTI

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Cinzia Barisano



CORTE DEI CONTI

Viale Giuseppe Mazzini 105 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876 4445 - 06 3876 4119
e-mail: controllo.legittimita.pcge@corteconti.it | pec: controllo.legittimita.pcge.ricezioneatti@corteconticert.it

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO AMMINISTRAZIONE E BILANCIO

Prot. N°

Risposta al Foglio del

N°

Roma, 20

Alla Corte dei Conti
Ufficio di Controllo sugli atti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del
Ministero della Giustizia e del Ministero
degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale

Per il tramite dell'Ufficio del bilancio e per il riscontro di
regolarità amministrativo-contabile
Pec: ubr@mailbox.governo.it

Rif nota 7 novembre 2022, prot. Ubracc 31489

OGGETTO: Decreto del 5 agosto 2022, rep. n. 2043, di approvazione e di impegno della
Convenzione con Dimora di Abramo società cooperativa – Accoglienza diffusa
emergenza ucraina.

In riscontro alla nota a margine segnata, concernente l'oggetto, al fine di consentire la
conclusione della procedura di controllo preventivo di legittimità, si forniscono a seguire i
chiarimenti richiesti.

1) Si allegano gli accordi di partenariato con i Comuni di Albinea, Casalgrande e Luzzara che,
per mero errore materiale, non risultavano i trasmessi.

2) Per quanto attiene alle verifiche espletate in tema di regolarità fiscale, il Dipartimento si è
attenuto a quanto previsto dall'articolo 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, come modificato
dall'articolo 8, comma 5, lettera B), d.l. n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, che prescrive:
“.....Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto
se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di
imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente
accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo
parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a
violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore
dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.”

Ciò posto, poiché dagli esiti delle verifiche esperite la cooperativa sociale La Vigna e la cooperativa Dimora d'Abramo hanno violazioni non definitivamente accertate per un importo pari rispettivamente ad euro 2.307,03 ed euro 3.444,61, ai sensi della richiamata normativa, non sono state oggetto di esclusione.

3) Per quanto concerne, invece, le verifiche effettuate, ai sensi dell'articolo 31 del d.l. n. 21/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, quanto emerso dal casellario giudiziale del sig. ██████████ componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Ceis onlus, ente partner, risalente ad un reato commesso nel 2003, non è riconducibile alle fattispecie previste dal medesimo articolo 31 del d.l. n. 21/2022 ed a quelle previste dall'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.

Inoltre, a tale riguardo si rappresenta che il Dipartimento, con specifico riguardo alle condanne più risalenti nel tempo, ha ritenuto di applicare quanto sancito a più riprese dal Consiglio di Stato (*Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2022 n. 2154 e 15 dicembre 2021, n. 8360; CGA, 11 ottobre 2021, n. 842; Cons. Stato, III, 7 dicembre 2020, n. 7730; Cons. di Stato Ad. Plen., 28 agosto 2020, n. 16 in correlazione ai profili informativi; Cons. Stato, V, 6 aprile 2020, n. 2260 e 12 marzo 2020, n. 176212 e aprile 2019, n. 2407*) secondo cui: *“Il principio generale di proporzionalità dell'azione amministrativa, di derivazione unionale, impone di ritenere irrilevante il fatto costitutivo della causa di esclusione prevista dall'articolo 80, comma 5, lett. C), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora esso sia stato commesso oltre tre anni prima dell'indizione della relativa procedura di gara. A opinare diversamente, infatti, si configurerebbe un obbligo dichiarativo generalizzato ed eccessivamente oneroso in capo all'operatore economico, poiché concernente vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa”*.

A tale conclusione si è giunti, dapprima, richiamando il principio generale di proporzionalità di derivazione unionale e osservando come la previsione di un onere dichiarativo esteso a fatti risalenti oltre un determinato limite temporale implichi un evidente contrasto con tale principio, per la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di dare rilevanza a fatti che – per il tempo trascorso – non rappresentano più un indice su cui misurare l'affidabilità professionale.

Un siffatto generalizzato obbligo dichiarativo, senza l'individuazione di un preciso limite di operatività, infatti *«potrebbe rilevarsi eccessivamente oneroso per gli operatori economici*

Foglio n. 3

imponendo loro di ripercorrere a beneficio della stazione appaltante vicende professionali ampiamente datate o, comunque, del tutto insignificanti nel contesto della vita professionale di una impresa», e poi invocando l'applicazione dell'articolo 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'U.E., del 26 febbraio 2014, il quale stabilisce che «[i]n forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri [...] determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4» (paragrafo che - alla lettera c) - contempla la causa di esclusione dell'operatore economico che si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali).

Pertanto, per effetto della diretta applicazione della disposizione unionale, il fatto astrattamente idoneo a integrare la causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C), cessa di avere rilevanza, a questi fini, una volta decorsi tre anni dalla data della sua commissione.

Secondo quanto evidenziato dal Supremo Consesso, quindi, l'apprezzamento circa l'affidabilità del singolo operatore economico nell'ambito delle gare pubbliche è rimesso - al di fuori dei casi di esclusione automatica previsti dalla legge - alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.

Tale principio può trovare applicazione anche nel caso delle manifestazioni d'interesse in questione in quanto, pur non soggette alla disciplina degli appalti pubblici, il *decisum* del Consiglio di Stato assume valenza generale a cui può ben uniformarsi l'azione dell'Amministrazione pubblica in assenza di specifica disciplina per la stipula di convenzioni per l'accoglienza diffusa - non con operatori economici - ma con Enti del c.d. "Terzo settore".

Nell'auspicio di aver fornito i chiarimenti richiesti, si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro circa l'ulteriore iter del provvedimento.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Fabrizio Curcio

FABRIZIO
CURCIO
11.11.2022
17:00:00 UTC

